

A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese
Viale Trieste, 93
Cosenza

GESTIONE STRALCIO ARSSA – Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAODINARIO

n. 307/GS del 06 OTT. 2017

Oggetto: Assegnazione appezzamento di terreno (foglio n. 17, particella n. 579), sito nel fondo "Casello" in agro di Tarsia (CS), in favore del sig. Giordano Domenico, a norma degli artt. 3, 4 della L.R. n. 10\2000 e successive modifiche ed integrazioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22/12/2016 l'ing. Stefano Aiello è stato nominato Commissario Straordinario dell'ARSAC;
- Che con delibera n. 274 del 15/12/2016, il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato dirigente ad interim del Settore Amministrativo.
- Che con delibera n. 12/GS del 08/03/2016, il Dott. Tullio Ciacco è stato nominato responsabile del Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio – ARSSA;
- Che con deliberazione n. 12/CS del 24/01/2017 il Commissario Straordinario, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale della Calabria, ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017 e con deliberazione n. 13/CS del 24/01/2017 ha autorizzato la gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Azienda;
- Con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- Con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio ARSSA.

Considerato:

- che con L.R. n. 10/2000, successivamente modificata dalle leggi regionali n. 7/2001, n. 18/2003 e n. 5/2016, sono previste le modalità di alienazione dei terreni della riforma;
- che l'appezzamento di terreno sito in agro di Tarsia in catasto al foglio n. 17, particella n. 579 non è stato mai assegnato.

Ritenuto:

- che con istanza del 17/02/2017, il sig. Giordano Domenico, nato a Terranova da Sibari (CS) il 10/08/1974 ed ivi residente, ha chiesto l'acquisto del terreno identificato in catasto nel comune di Tarsia (CS) al foglio n. 17, particella n. 579 (ex 245) di ha 0.27.71;
- che con nota n. 3234 del 29/09/2017 lo Sportello Liquidazione di Rossano ha espresso parere favorevole all'attribuzione del suddetto terreno in favore del sig. Giordano Domenico;
- che in data 21/08/2017 il sig. Giordano Domenico ha dichiarato di essere in possesso del suddetto terreno da almeno cinque anni dalla data della domanda di acquisto e precisamente dal 2007;
- che il comune di Tarsia ha certificato in data 04/09/2017 (Prot. n. 5076) che, nel vigente strumento urbanistico comunale, la particella n. 579 del foglio n. 17, ricade in Zona E/2 Agricola a valenza produttiva;
- che in data 11/08/2017 in Comune di Terranova da Sibari ha attestato che il sig. Giordano Domenico è persona che dedica la propria attività alla coltivazione manuale della terra;
- che in data 21/08/2017 il suddetto richiedente ha dichiarato di non essere proprietario, né enfiteuta di fondi rustici;
- che per quanto sopra esposto, soprattutto per il fatto che la richiesta di attribuzione interessa un terreno agricolo posseduto da più tempo senza titolo dall'istante, non si fa luogo all'accertamento previsto dall'art. 3, punto 3 della L.R. 10/2000, in quanto trattasi di situazione già consolidata prevista dall'art. 1, comma 1, lettera b, punto 3 della L.R. n. 5/2016;
- che in data 21/08/2017 la sig.ra Cofone Angela, nata a Corigliano Calabro (CS) il 20/06/1977 e residente a Terranova da Sibari, coniuge del sig. Giordano Domenico, ha dichiarato che l'acquisto del suddetto terreno verrà effettuato a titolo esclusivo da parte del proprio coniuge ai sensi e per gli effetti dell'art. 179, lettera f del Codice Civile;
- che in data 21/08/2017 il sig. Giordano Domenico ha dichiarato di impegnarsi a pagare un indennizzo risarcitorio per utilizzo sine titolo del suddetto terreno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b, punto 6, della L.R. n. 5/2016, di modifica della L.R. n. 10/2000;
- che in data 21/08/2017 il sig. Giordano Domenico ha dichiarato:
 - “1) di non avere diritto e, comunque, di rinunciare integralmente e definitivamente a qualunque indennità o premio possa spettargli, per qualsiasi titolo, relativamente alle migliorie apportate al suddetto immobile fino al momento dell'acquisto, ad eccezione di quelle che verranno determinate dalla Commissione stima prevista dalla L.R. n. 10/2000 e che saranno detratte dal valore di stima degli immobili.
 - 2) di obbligarsi a tenere indenne codesto Ente da qualunque richiesta venisse avanzata da terzi per indennità o premi relativamente alle dette migliorie che da tali terzi fossero state, eventualmente, realizzate sull'immobile in oggetto; pertanto ove, in ipotesi, venissero avanzate richieste in tal senso, il sottoscritto si obbliga a provvedere egli medesimo

